

CRITERI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA TITOLARI FARMACIE RURALI

la Legge 8 marzo 1968 n° 221, e succ. mod. e int., "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" stabilisce che:

- ai titolari delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti spetta l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;
- l'indennità di residenza spetta anche al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonché al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'art. 129 del Tuls;
- il termine per la presentazione delle istanze in bollo da parte dei titolari, direttori e gestori provvisori è fissato entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio e che le stesse siano corredate da autocertificazione attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti al pubblico e funzionanti;
- l'onere dell'indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del Comune nella misura di Lire 80.000 pari a Euro 41,32;
- al comune che gestisca la farmacie rurale spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune, art. 4;

il numero degli abitanti della sede farmaceutica viene chiesto direttamente ai Comuni da parte dell'ASL, ai sensi della Legge 183/2011;

l'articolo unico della Legge 5 marzo 1973 n° 40 "Norme interpretative dell'art. 2 della Legge 221/68" stabilisce che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza si tenga conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica;

la Legge Regionale 16 maggio 1986 n° 12 ha fissato i nuovi importi relativi alle indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge e dei gestori provvisori delle farmacie stesse nella misura annua di:

- a) Lire 2.800.000 pari a Euro 1.446,08 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti;
- b) Lire 1.600.000 pari a Euro 826,33 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti;
- c) Lire 1.000.000 pari a Euro 516,46 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti;

gli importi determinati sono validi per il biennio e sono liquidati annualmente in un'unica rata posticipata entro il 31/12 di ogni anno;

gli importi sono soggetti a regolare ritenuta fiscale;

l'art. 3 della Legge Regionale 16 maggio 1986 n° 12 stabilisce che i titolari autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo di ogni anno pari possono presentare domanda per ottenere l'indennità entro il 31 marzo del successivo anno dispari;

l'erogazione a favore di titolari/direttori di farmacie che sono state istituite in corso d'anno o di titolari che hanno trasferito la titolarità in corso d'anno, o cessato l'attività in corso d'anno, viene rapportata al numero di mesi effettivi;

fino a quando non verrà stipulato l'accordo collettivo nazionale, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 3 ottobre 2009, n. 153;

Aggiornato al 05/08/2015